

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE.

Libro II - Dei delitti in particolare  
Titolo VII - Dei delitti contro la fede pubblica

### **Art. 469 Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione**

Chiunque, con mezzi diversi dagli strumenti indicati negli articoli precedenti, contraffà le impronte di una pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso della cosa che reca l'impronta contraffatta, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.